

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 510-A)

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 77,
comma secondo, del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, DE VITO, ANDERLINI, PARRINO, PINTO, JAN-
NELLI, MANCINO, RICCI, PATRIARCA, SEGRETO, FERMARIELLO e MOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico
delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

Comunicato alla Presidenza il 13 marzo 1980

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore LOMBARDI)

13 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 non tiene conto della scadenza entro il 1980, allo stato della legislazione, dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole a condizione che vengano introdotte le seguenti modificazioni:

1) il limite massimo dell'autorizzazione di spesa per il 1980 deve essere contenuto in lire 30 miliardi, in corrispondenza dello specifico accantonamento, di pari importo, inserito nel fondo speciale per spese d'investimento dell'anno finanziario 1980 in sede di approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge finanziaria per il 1980;

2) l'articolo 1 va riformulato quantificando la spesa per il 1980 secondo quanto indicato in precedenza al punto 1), nonchè

la spesa complessiva; la legge finanziaria si incaricherà, ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978, di indicare le quote di spesa che graveranno su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

A tal riguardo si fa presente che il rappresentante del Tesoro propone una quantificazione complessiva della spesa in 200 miliardi di lire nel quadriennio 1980-1983;

3) la disposizione di cui all'articolo 3 risulta completamente sfornita di copertura per l'anno finanziario 1980: essa pertanto o viene soppressa ovvero viene corredata di idonea clausola di copertura;

4) l'articolo 10 (clausola di copertura) va modificato di conseguenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

Art. 1.

Per interventi inerenti all'opera di ricostruzione e al riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nei seguenti esercizi:

- 1980, lire 90 miliardi;
- 1981, lire 90 miliardi;
- 1982, lire 40 miliardi;
- 1983, lire 30 miliardi.

I fondi di cui sopra saranno accreditati alle Regioni interessate.

Art. 2.

Gli interventi saranno attuati sulla base di appositi piani da elaborare dai Comuni interessati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprendenti spese per l'elaborazione e la rielaborazione degli strumenti urbanistici, espropriazione di aree per l'attuazione dei piani urbanistici, opere

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-1983, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.

Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola, artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comu-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

di infrastrutture, opere civili, concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari di proprietà privata, costruzione di alloggi di carattere economico e popolare, diradamento conservativo e risanamento di rioni, eliminazione di baracche, tutela e recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico, strutture di carattere produttivo di rilevante incidenza socio-economica.

L'approvazione dei piani costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere.

È data priorità agli interventi necessari per il riassetto dei centri per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento degli abitati, nonché per la ristrutturazione dei centri che presentano fenomeni di ricostruzione congiunta in comparti edilizi, con particolare riguardo a quelli comprendenti interi rioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera a), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonché le modalità con le quali la Regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonché le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera a);

g) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunità montane o consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonché di tutti i possibili apporti esterni.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

È autorizzato lo stanziamento di lire 90 miliardi per l'attuazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di un programma di interventi intersettoriali nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, comprendenti con priorità opere di viabilità e strutture produttive.

Può essere affidata alla Cassa per il Mezzogiorno l'attuazione dei piani di interventi di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

L'importo del contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, da utilizzare per abitazione del proprietario danneggiato, purchè dimorante in alloggio precario, o emigrato o trasferito per ragioni di lavoro, è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel Comune capoluogo di Provincia e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonchè, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 5.

Le sezioni di credito fondiario degli Istituti di credito di diritto pubblico, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, sono autorizzate a concedere con priorità mutui agevolati per la costruzione e la ricostruzione di abitazioni o di strutture a carattere produttivo nei Comuni colpiti dal terremoto.

Detti mutui sono concessi con oneri del 2 per cento a carico del mutuatario, oltre il rimborso del capitale.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono stanziati annualmente gli importi necessari, relativi agli oneri per i suddetti mutui.

Art. 6.

I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei piani urbanistici dei Comuni colpiti dal terremoto possono prevedere particolari disposizioni per l'attuazione degli interventi e la loro articolazione pluriennale.

Art. 7.

Gli interventi per la riparazione e la ricostruzione di immobili pubblici e privati, qualora le strutture edilizie esistenti non assicurino la resistenza in caso di terremoti, avuto riguardo delle vigenti norme di edilizia antisismica, sono effettuati indipendentemente dall'entità del danno.

Art. 8.

Nella ricostruzione o riparazione di edifici pubblici e privati è consentito il miglioramento funzionale, con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, secondo i criteri della tecnica moderna, dell'igiene e dell'urbanistica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 9.

Le Regioni interessate entro il termine perentorio di giorni 60 dall'avvenuto accredito dei fondi stanziati con la presente legge provvedono agli adempimenti di competenza.

In caso di inadempienza entro il termine predetto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere al compimento degli atti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche attraverso l'istituzione, nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, di apposito ufficio con competenze di amministrazione attiva e con compiti di promozione e di coordinamento, sulla base di direttive del Ministero medesimo.

Art. 10.

All'onere previsto per l'esercizio 1980 dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i successivi anni saranno stanziati gli importi occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, è auto-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980,

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.